
RENDIMENTO GARANTITO

Assicurazione per il caso di morte a vita
intera, a premi ricorrenti ed integrativi,
con rivalutazione annuale del capitale

Tariffa: 819FER



DISTRIBUITO DA

FILIALE di
SEDE DI FERMO





PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ASSICURAZIONE A VITA INTERA IN CASO DI MORTE, A PREMIO PERIODICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa - **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della stipulazione del contratto** - ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione vita denominata "Assicurazione a vita intera in caso di morte, a premio periodico con rivalutazione del capitale" (tariffa n. **819FER**).

La presente informativa precontrattuale e quelle da fornire in corso di contratto, relative alla suddetta tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La presente Nota Informativa non e' soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con "Societa'") ha sede legale e direzione generale in Italia, via Antonio Gramsci 7, Torino, ed e' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. n. 19573 del 14/6/1993.

Per tutte le comunicazioni alla Societa' concernenti il contratto in corso, il Contraente potra' avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Societa' al collocamento, al quale e' assegnata la polizza (l'elenco dei soggetti abilitati e' disponibile presso la Direzione della Societa'), oppure potra' inviare le stesse direttamente a:

BIM VITA S.p.A.

Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO

telefax n. 011.6658839

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE

2.1 Prestazioni

L' "Assicurazione a vita intera in caso di morte, a premio periodico con rivalutazione del capitale" garantisce la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato, in qualunque momento si verifichi il decesso dell'Assicurato.

Il capitale assicurato e' costituito dalla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, accresciuti per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato e' uguale al premio stesso diminuito delle spese indicate al successivo punto 2.3.

Con la sottoscrizione di questa assicurazione si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato dopo il versamento anche di un solo premio;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione separata degli investimenti a cui e' collegato il contratto;
- la garanzia del consolidamento, e cioe' la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite; pertanto, in ciascun anno, il capitale assicurato non puo' diminuire;
- la garanzia del valore minimo di ciascun capitale acquisito, grazie all'attribuzione di un interesse annuo sotto forma di misura annua minima di rivalutazione (2,5% per almeno 10 anni);
- la possibilita' di modificare l'importo dei premi periodici;
- la possibilita' di sospendere i versamenti, mantenendo il diritto al capitale acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione; inoltre, il Contraente puo' riprendere il versamento dei premi da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento;
- la possibilita' di effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi;
- la possibilita' di effettuare, invece del riscatto totale, dei riscatti parziali;
- la possibilita' di chiedere, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto, la

conversione del valore di riscatto totale in una delle seguenti prestazioni di rendita (alle condizioni che saranno allora in vigore e purché l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni e l'importo annuo della rendita non risulti inferiore a Euro 3.000,00):

- una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato) e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita;
- una rendita annua su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore dell'Assicurato superstite finché in vita.

2.2 Durata del contratto

L'assicurazione qui descritta è "a vita intera": la sua durata coincide con quella della vita dell'Assicurato.

2.3 Informazioni sui premi

L'assicurazione richiede il versamento alla Società - tramite il competente soggetto abilitato - di premi periodici (annuali, semestrali o mensili) di importo costante, dovuti finché l'Assicurato è in vita. Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contraente può variare la periodicità dei versamenti futuri; può anche modificare, in qualsiasi momento, l'importo dei premi periodici (salvo il diritto della Società di non accettare l'aumento se l'importo dovesse superare il doppio di quello iniziale), con il vincolo che l'ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per i premi periodici non può essere inferiore a Euro 2.400,00; al contrario, il premio periodico non può essere modificato dalla Società.

Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 500,00. La Società ha il diritto di non accettare premi unici aggiuntivi se il loro importo annuo complessivo dovesse superare quello annualmente dovuto per premi periodici.

La formula di pagamento del premio sopra descritta ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di predeterminare sin dall'origine l'esborso annuale e di modificarlo in funzione delle mutate esigenze (premi periodici costanti, modificabili dal Contraente), sia di integrare le prestazioni assicurate impiegando il risparmio eventualmente accumulato (premi unici aggiuntivi).

Per far fronte ai costi gravanti sul contratto, la Società trattiene da ciascun premio versato la percentuale di spesa indicata nella seguente tabella in funzione del "capitale netto investito", cioè dell'ammontare dei premi complessivamente versati diminuito del capitale riscattato con eventuali riscatti parziali.

Capitale netto investito	Percentuale di spesa
fino a Euro 49.999,99	3,0%
da Euro 50.000,00 a Euro 249.999,99	2,5%
da Euro 250.000,00 a Euro 499.999,99	2,0%
da Euro 500.000,00 a Euro 749.999,99	1,5%
da Euro 750.000,00	1,0%

Il Contraente può scegliere se versare i premi in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso all'ordine della Società.

Modalità specifiche per il versamento dei premi possono essere stabilite contrattualmente dalle parti. Qualora venga stabilito il pagamento mediante addebito sul conto corrente del Contraente con accredito a favore della Società, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta; il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito del premio potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti.

In ogni caso, la Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all'incasso dei premi a domicilio.

2.4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Rivalutazione

La forma assicurativa descritta è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Separata "BIM VITA", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato in polizza. La Gestione Separata è annualmente certificata da una Società di

revisione contabile, iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n. 136/75, per attestarne la correttezza.

Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato - per un'aliquota pari al 90%. In ogni caso il rendimento annuo attribuito al contratto (beneficio finanziario) non puo' superare il rendimento della Gestione Separata diminuito di un punto percentuale.

La progressiva maggiorazione per rivalutazione del capitale assicurato avviene in base alla misura annua di rivalutazione, che e' uguale al rendimento annuo attribuito e non puo' risultare inferiore alla misura annua minima garantita che, per i primi 10 anni, e' pari al 2,5%.

Trascorsi i primi 10 anni, la Societa' si riserva la facolta' di rideterminare la misura annua minima di rivalutazione, con effetto da un anniversario della decorrenza del contratto e previa comunicazione al Contraente; ogni ulteriore rideterminazione potra' avvenire a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente rideterminazione.

La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della Gestione Separata e che gli stessi sono espressi senza tenere conto degli effetti dell'inflazione.

Nel progetto esemplificativo e' comunque indicato - nel presupposto del puntuale pagamento di tutti i premi periodici previsti - anche il capitale minimo assicurato dopo i primi 10 anni, per effetto della rivalutazione minima garantita contrattualmente.

2.5 Sospensione del pagamento dei premi - Risoluzione del contratto

Il Contraente ha sempre la facolta' di sospendere il versamento dei premi periodici mantenendo il diritto al capitale assicurato gia' acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione. E' anche possibile riprendere i versamenti da una qualsiasi delle successive scadenze di premio.

Inoltre, se e' trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, purché sia stato versato quanto dovuto nel primo anno per premi periodici, il Contraente puo' esercitare il diritto al riscatto totale o parziale, facendone richiesta alla Societa' mediante raccomandata A.R. o telefax. In caso di riscatto totale il contratto si risolve definitivamente.

2.6 Riscatto

Nel progetto esemplificativo allegato, con riferimento alle ipotesi specificate, sono riportati i valori del riscatto totale e del capitale acquisito, determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati.

Il valore di riscatto totale e' pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della richiesta.

Il valore di riscatto via via maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute e' garantito.

In alternativa al riscatto totale, il Contraente puo' considerare la possibilita' di riscattare solo una parte del capitale assicurato (riscatto parziale). Il riscatto parziale puo' essere richiesto a condizione che il capitale riscattato sia almeno pari a Euro 2.400,00 e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 2.400,00.

2.7 Pagamenti della Societa'

La Societa' effettua i pagamenti - presso il proprio domicilio o quello del competente soggetto abilitato, dietro presentazione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici - entro 30 giorni dalla data in cui e' sorto l'obbligo del pagamento, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale), come specificato dalle Condizioni contrattuali; in caso contrario, la Societa' effettuera' il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si e' verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

2.8 Conclusione del contratto. Diritto di revoca della proposta e di recesso

Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facolta' di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Societa' tramite raccomandata A.R. o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente gia' pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Societa' della suddetta comunicazione.

Il contratto e' concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata dalla Societa', di accettazione della proposta di assicurazione - anche mediante consegna della polizza - oppure, in assenza della proposta, nel giorno in cui la polizza firmata dalla Societa' viene sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente puo' recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Societa' con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Societa' rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

2.9 Aspetti legali e fiscali

Legislazione e lingua applicabili

Il contratto e' assoggettato alla legge italiana ed e' redatto, di norma, in lingua italiana.

Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente e' quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Societa' in conformita' a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Non pignorabilita' e non sequestrabilita'

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili ne' sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Cio' significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidita' permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione e' destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Societa'.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non puo' superare Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all'1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidita' permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.

Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - e' necessario fare le seguenti distinzioni:

- Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Societa' per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto che il reddito si e' formato in un periodo pluriennale. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'equalizzatore non e' operativo (non e' stato emanato il relativo decreto applicativo) ed e' prevista la sua abrogazione.
- La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioe' non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limitatamente all'importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione (non si applica quindi l'imposta sostitutiva).

2.10 Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione

Servizio Clienti

INDIRIZZO: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 TORINO

TELEFAX: 011.6533745

E-MAIL: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato, per effetto della rivalutazione prevista dal contratto, oppure la corrispondente misura di aumento.

Inoltre il Contraente potrà chiedere alla Società ogni informazione relativa al contratto. La Società fornirà sollecitamente, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo con particolare riferimento al valore di riscatto maturato e al riepilogo dei premi pagati.

Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

BIM VITA S.p.A.
Dr. Stefano Piantelli

INFORMATIVA E CONSENSO

dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice),
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalita' del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) e' diretto all'espletamento da parte della Societa' delle finalita' di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, a cui la Societa' e' autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) puo' anche essere diretto all'espletamento da parte della Societa' o di Societa' del Gruppo delle finalita' di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti.

2. Modalita' del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) e' realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 comma 1, lett. a), del Codice: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilita'/confidenzialita', integrita', tutela;
- b) e' effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) e' svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualita' di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonche' da societa' di servizi in qualita' di responsabili (cfr. successivo punto 9) del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali puo' essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attivita' di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti, espletate nei confronti dell'Interessato stesso.

4. Rifiuto di Conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilita' di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilita' di svolgere attivita' di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti, espletate nei confronti dell'Interessato.

5. Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalita' di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalita' o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonche' societa' di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo tra cui il Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT - sito in Roma - Via dei Giuochi Istmici n. 40); ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e' obbligatoria (ad esempio,

Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), nonché a dipendenti del titolare in qualità di incaricati.

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale e pubblicitaria, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile/i del trattamento

Titolare del trattamento è BIM VITA S.p.A., con sede in Torino, via Gramsci n. 7.

Responsabile del trattamento è Fondiaria-SAI S.p.A. con sede in Firenze, P.zza della Libertà n. 6.

Per ogni informazione e/o chiarimento in merito al trattamento nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili di cui il Titolare si avvale è possibile rivolgersi presso il punto vendita con il quale si è già in contatto, ovvero all'Ufficio Privacy di Fondiaria-SAI S.p.A., Torino, C.so G. Galilei 12 (fax 011 6533613).

ASSICURAZIONE A VITA INTERA IN CASO DI MORTE, A PREMIO PERIODICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con la presente assicurazione la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato a quel momento.

Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, rivalutati secondo quanto previsto all'art. 7.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso, diminuito delle spese indicate all'art. 6.

Art. 2 - Premio

Il premio periodico indicato nella scheda contrattuale, di ammontare costante, è dovuto dal Contraente - alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta - finché l'Assicurato è in vita.

Il Contraente può, tramite il competente soggetto abilitato dalla Società al collocamento:

- modificare la periodicità (annuale, semestrale o mensile) di versamento dei premi, con effetto da un successivo anniversario della data di decorrenza;
- aumentare l'importo del premio periodico; tuttavia la Società si riserva il diritto di non accettare gli aumenti che portano ad un ammontare di premio periodico superiore a due volte quello iniziale;
- diminuire l'importo del premio periodico; comunque, l'ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per premi periodici non può risultare inferiore a Euro 2.400,00;
- sospendere il pagamento dei premi periodici mantenendo il capitale acquisito con i premi versati;
- riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei premi periodici da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento;
- effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 500,00; tuttavia la Società si riserva il diritto di non accettare i versamenti che portano ad un ammontare di premi unici aggiuntivi, complessivamente versato nell'anno, superiore a quello annualmente dovuto per premi periodici.

Il Contraente deve versare i premi alla Società - tramite il competente soggetto abilitato al collocamento - scegliendo fra il pagamento in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso all'ordine della Società.

Qualora le parti abbiano contrattualmente stabilito il pagamento mediante addebito sul conto corrente del Contraente con accredito a favore della Società, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta; il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito del premio potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure,
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il primo premio periodico, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, se successiva. Nel caso in cui il versamento del primo premio periodico sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 5 - Diritto di recesso

Il Contraente puo' recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Societa' con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

BIM VITA S.p.A.

Via Carlo Marengo, 25 - 10126 TORINO

telefax n. 011.6658839

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Societa' rimborsa al Contraente il premio versato.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 6 - Spese

Le spese detratte da ciascun premio versato sono determinate moltiplicando il premio stesso per la percentuale di spesa indicata nella tabella che segue in funzione del "capitale netto investito".

Per "capitale netto investito" si intende l'ammontare dei premi complessivamente versati, diminuito del capitale riscattato con eventuali riscatti parziali ai sensi dell'art. 9.

Capitale netto investito	Percentuale di spesa
fino a Euro 49.999,99	3,0%
da Euro 50.000,00 a Euro 249.999,99	2,5%
da Euro 250.000,00 a Euro 499.999,99	2,0%
da Euro 500.000,00 a Euro 749.999,99	1,5%
da Euro 750.000,00	1,0%

Art. 7 - Modalita' di rivalutazione delle prestazioni assicurate

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto - facente parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita - la Societa' ha istituito la Gestione Separata "BIM VITA", una specifica forma di gestione degli investimenti disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

a) Rendimento attribuito - Entro la fine del mese che precede quello in cui cade la data di rivalutazione considerata, la Societa' dichiara il rendimento della Gestione Separata - di cui al punto 2 del Regolamento - realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata. Il rendimento annuo attribuito al contratto e' pari al 90% del rendimento della Gestione Separata, ma non puo' comunque risultare superiore al rendimento della Gestione Separata diminuito di un punto percentuale.

b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione e' pari al rendimento annuo attribuito. Per i primi 10 anni dalla decorrenza del contratto, viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2,5%. Trascorsi i primi 10 anni, la Societa' si riserva la facolta' di rideterminare la misura annua minima di rivalutazione, con effetto da un anniversario della decorrenza del contratto e previa comunicazione al Contraente. Ogni ulteriore rideterminazione della misura annua minima di rivalutazione potra' avvenire - con le stesse modalita' - a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente rideterminazione.

c) Rivalutazione del capitale assicurato - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso gli interessi che si ottengono moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b), per il "capitale medio assicurato nell'anno". Per "capitale medio assicurato nell'anno" si intende l'ammontare che si ottiene

- considerando per un anno intero il capitale assicurato, quale acquisito e rivalutato fino al precedente anniversario,
- aggiungendo i capitali acquisiti con i premi versati nell'anno, ciascuno considerato per la frazione di anno successiva alla data del versamento,
- e, in caso di riscatti parziali effettuati nell'anno, sottraendo gli importi di capitale riscattato, ciascuno considerato per la frazione di anno successiva alla data del riscatto.

La suddetta modalita' si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare all'epoca del decesso o del riscatto totale, con riferimento alla frazione di anno successiva all'ultimo anniversario o, rispettivamente, alla data del versamento del premio o a quella del riscatto parziale.

Gli aumenti di capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente.

Art. 8 - Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che sia stato versato quanto dovuto nel primo anno per premi periodici, il Contraente puo' chiedere alla Societa' - mediante raccomandata A.R. o telefax - la corresponsione, totale o parziale, del valore di riscatto.

Il valore di riscatto totale e' pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

Il riscatto parziale - il cui valore e' pari al capitale riscattato - determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale assicurato di un importo pari al capitale riscattato. Il riscatto parziale puo' essere richiesto a condizione che il capitale riscattato sia almeno pari a Euro 2.400,00 e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 2.400,00.

Art. 9 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente puo' cedere ad altri il contratto, cosi' come puo' darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Societa', devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 10 - Opzioni

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l'eta' raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente puo' chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Societa' con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato, che il valore di riscatto totale - maturato a tale anniversario ai sensi dell'art. 8 - sia convertito in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finche' in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (quindi ai Beneficiari designati nel caso di decesso dell'Assicurato) e, successivamente, fintanto che l'Assicurato e' in vita;
- una rendita annua su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull'Assicurato superstite finche' in vita.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a Euro 3.000,00.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita.

Art. 11 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilita'.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e puo' in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non puo' essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Societa', rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Societa' di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Societa' o disposte per testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Societa'

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria - da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 14 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 15 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Art. 16 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO
ABILITATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO

Scadenza contrattuale

- Originale della polizza e delle eventuali appendici.
- Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario.
- Codice fiscale del Beneficiario.
- Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza.
- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Riscatto totale

- Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto.
- Originale della polizza e delle eventuali appendici.
- Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente.
- Codice fiscale del Contraente.
- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Riscatto parziale

- Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto.
- Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente.
- Codice fiscale del Contraente.
- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Decesso dell'Assicurato

- Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto.
- Originale della polizza e delle eventuali appendici.
- Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario.
- Certificato di morte dell'Assicurato.
- Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimessa l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari.

Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

- Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato.
- Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota.
- Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).
- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

La Società ha comunque diritto, in relazione a particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.